



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

VISTO l'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
VISTA la Legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO l'art. 3, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo che prevede: *"Per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario"*;
VISTA la delibera n.70 del 15 maggio 2018 del Senato Accademico;
VISTA la delibera n. 43 del 6 giugno 2018 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare il "Regolamento per l'assegnazione di identità alias a persone in transizione di genere" nella formulazione di seguito riportata:

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'assegnazione di identità alias (o di elezione) a studenti/esse, in transizione di genere, che ne facciano richiesta. Il Regolamento è finalizzato a garantire l'esercizio concreto del diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto fondamentale all'identità personale, e a creare un contesto universitario sereno, ispirato a principi di correttezza e reciproco rispetto della libertà e della dignità personale.

ART. 2 – DESTINATARIE

1. Lo/a studente/essa, in transizione di genere, che desideri utilizzare un nome elettivo diverso da quello anagrafico e corrispondente al proprio aspetto esteriore, potrà richiedere al Rettore l'assegnazione di un'identità alias, valida unicamente all'interno dell'Ateneo.

2. La domanda, unitamente alla documentazione attestante la presa in carico del/della richiedente da parte di una struttura sanitaria per l'attivazione di un percorso psicoterapeutico e medico finalizzato all'eventuale rideterminazione del sesso (Legge n. 164/1982), dovrà essere inviata al Rettore per il tramite dell'indirizzo email ida@unipa.it.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 3 – ASSEGNAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS

1. L'assegnazione dell'identità alias avviene successivamente all'immatricolazione, mediante la sottoscrizione congiunta da parte del/della richiedente e del Rettore, o suo delegato, di un accordo confidenziale, nel quale vengono tra l'altro indicati i referenti fiduciari per il procedimento, di cui al successivo comma 8.
2. A seguito della sottoscrizione dell'accordo, l'Università degli Studi di Palermo assegna al/alla richiedente un'identità alias, composta dal cognome anagrafico e dal nome elettivo scelto dallo/a stesso/a. L'identità alias è associata alla matricola universitaria del/della richiedente ed è registrata tra i dati anagrafici dello/della stesso/a con sistemi di crittografia o cifratura che ne garantiscano la necessaria riservatezza. Per i soli effetti dell'accordo, la persona richiedente è autorizzata all'uso dell'identità di elezione, in luogo di quella legalmente riconosciuta, per le sole attività e interazioni interne all'Ateneo di cui ai commi successivi.
3. L'Università degli Studi di Palermo si impegna a rilasciare al/alla richiedente una tessera elettronica multiservizi (unipa smartcard), indicante il cognome anagrafico, il nome elettivo scelto dallo/a stesso/a, il codice fiscale e la matricola universitaria. La predetta tessera potrà essere esibita esclusivamente all'interno dell'Università degli Studi di Palermo per le sole finalità connesse al suo rilascio (ad es. accesso e riconoscimento all'interno dell'Ateneo, accesso e prestito dei libri nelle biblioteche di Ateneo, accesso al CUS, accesso alle mense universitarie e ai servizi ERSU, etc.) e non potrà essere utilizzata per altro scopo, né esibita, all'esterno dell'Ateneo.
4. L'Università degli Studi di Palermo si impegna, altresì, ad attivare per il/la richiedente un indirizzo di posta elettronica istituzionale contenente il nome elettivo scelto dallo/a stesso/a.
5. Lo/la studente/essa potrà accedere ai servizi del Portale Studenti con le credenziali di autenticazione rilasciate all'atto della registrazione e corrispondenti alla propria identità legale (username: nome.cognome).
6. Tramite l'accesso riservato al Portale Studenti lo/la studente/essa potrà utilizzare la propria identità di elezione per prenotarsi al ricevimento dei docenti, iscriversi alle sessioni degli esami di profitto, alle prove in itinere, ai seminari e ad ogni altra attività didattica o evento formativo di Ateneo. A tal fine potrà essere utilizzata, come documento di identità, la tessera elettronica multiservizi (unipa smartcard di cui al comma 3).
7. I dati relativi alla carriera universitaria, conservati negli archivi informatici e cartacei di Ateneo, saranno in ogni caso riconducibili univocamente all'identità legale dello/a studente/essa.
8. L'Università degli Studi di Palermo nomina due referenti fiduciari, scelti rispettivamente tra il personale docente ed il personale tecnico amministrativo, con il compito di fornire alla persona richiedente le informazioni necessarie per l'assegnazione dell'identità alias, di supportarla nell'istruzione della procedura amministrativa e di seguirla, ove richiesto, nella gestione futura della carriera universitaria nonché nella partecipazione alle procedure elettorali dell'Ateneo. Tutte le predette attività dovranno svolgersi in contesti riservati e senza occasioni di confronto con il pubblico.

ART. 4 – RILASCIO CERTIFICAZIONI

1. Nel rispetto della normativa di riferimento, l'Università degli Studi di Palermo rilascia, su richiesta del/della studente/essa, idonea certificazione relativa alla carriera universitaria riferita



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'identità legale del/della medesimo/a. L'Università degli Studi di Palermo non produrrà alcuna attestazione o certificazione riferita all'identità alias.

2. Il/la richiedente dovrà rilasciare eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera universitaria, esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL/DELLA RICHIEDENTE

1. Il/la richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai referenti, di cui al precedente art. 3, l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Università degli Studi di Palermo che abbiano rilevanza esterna (ad es. partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), al fine di verificare e concordare con gli stessi, ove possibile, l'eventuale utilizzo della propria identità elettiva.

2. Il/la richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo confidenziale. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente ai referenti l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

ART. 6 – VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall'accordo confidenziale, l'identità alias, con disposizione del Rettore, sarà immediatamente bloccata in via cautelare.

2. Qualora risulti accertata l'effettiva violazione, l'identità alias sarà disattivata e il/la richiedente dovrà restituire la tessera elettronica multiservizi, fatte salve le ulteriori sanzioni che gli organi competenti intenderanno far valere sulla carriera universitaria.

ART. 7 – VALIDITA' DELL'ACCORDO CONFIDENZIALE

1. L'Accordo confidenziale ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino alla data indicata nell'accordo stesso.

2. L'efficacia dell'accordo cessa immediatamente al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.

3. Nel caso in cui il/la richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi del/della richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

4. Qualora la sentenza di cui al comma 3 intervenga successivamente al conseguimento del titolo finale, i suddetti documenti potranno essere aggiornati, su richiesta dell'interessato/ta al Rettore, da inoltrare all'indirizzo mail ida@unipa.it, assicurando la conservazione in archivio riservato della documentazione relativa al percorso di transizione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'Università degli Studi di Palermo tratterà i dati indicati nella domanda e nell'accordo confidenziale esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI